



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Codice Fiscale 80002290528

tel. 0577 / 742311

Partita IVA 00094900529

fax 0577 / 742355

ORDINANZA N° 55 /2007

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, delle rivendite della stampa, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

IL SINDACO

- VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 Codice del Commercio "Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";
- VISTA la l.r. 5 giugno 2007, n. 34 di modifica della l.r. 28/2005, che ha disposto all'articolo 111 bis l'entrata in vigore dal 1° luglio 2007 anche delle disposizioni relative al commercio sulle aree pubbliche e sulle rivendite di quotidiani e periodici;
- VISTI, in particolare, gli articoli 102 e 103 della l.r. 28/2005 contenenti la disciplina degli orari ed dei turni di apertura e chiusura, rispettivamente, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande delle rivendite di quotidiani e periodici, in sostituzione della normativa nazionale;
- PRESO ATTO che, al contrario, gli orari di vendita ed i turni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali continuano ad essere disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 nonché dagli articoli 16 e 17 del Regolamento regionale 17/R del 16.03.2004 in materia di riconoscimento della qualifica di comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
- RAVVISATA la necessità di adeguare le proprie ordinanze alle nuove disposizioni regionali in vigore dal 1° luglio del 2007;
- VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1677 del 03 aprile 2001, con il quale è stato riconosciuto al Comune di Castellina in Chianti la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 114/98;
- VISTA la propria ordinanza n. 17 del 15.05.2007;
- RITENUTO OPPORTUNO riunire in unica ordinanza l'intera disciplina degli orari e dei turni di apertura e chiusura delle attività economiche presenti nel territorio comunale, comprese

quelle collegate agli esercizi di somministrazione o ed essi equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, al fine di fornire ad operati ed organi di vigilanza un quadro di riferimento univoco ed esaustivo;

- DATO ATTO che è stato provveduto ad effettuare la prevista concertazione con le Associazioni di categoria, dei consumatori ed all'Azienda di Promozione Turistica;

ORDINA

che agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, alle rivendite della stampa, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché alle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento vengano applicate in materia di orari e turni di apertura e chiusura le seguenti disposizioni:

1 - ESERCIZI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ED ASSIMILATI

Orari di apertura

1.1 - Ciascun operatore commerciale al dettaglio sceglie il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00, prevedente un massimo di 13 ore di apertura. L'apertura può essere liberamente articolata nella forma di orario continuato o con una o più chiusure intermedie.

1.2 - L'orario scelto è reso noto al pubblico mediante cartello o altro idoneo sistema ed è comunicato al Comune di Castellina in Chianti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

1.3 - E' consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

1.4 - E 'in facoltà dell'operatore effettuare orari ridotti o chiusure intermedie o di non aprire per nulla l'esercizio commerciale, senza necessità di comunicazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22 del d.lgs. 114/98 per le ipotesi di inattività protratta per oltre 12 mesi.

1.5 - Negli orari di chiusura dell'esercizio commerciale, nello stesso è interdetta qualsiasi attività anche promozionale, di consegna merci e simili che implichi ingresso nei locali di consumatori o comunque di personale estraneo all'impresa.

Chiusura degli esercizi

1.6 - L'operatore ha facoltà di effettuare, a sua scelta, uno o più giorni di chiusura infrasettimanale o in coincidenza con festività. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.

1.7 - E' fatto obbligo agli operatori di chiusura totale degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi ad eccezione:

- a) di quelli ricadenti nel periodo compreso tra il 1° di marzo ed il 30° di novembre;
- b) di quelli ricadenti nel mese di dicembre;
- c) dei giorni 1° gennaio, 6° gennaio, della domenica immediatamente precedente l'inizio dei saldi invernali, 14° febbraio
- d) di eventuali 2 altre domeniche o festività indicate dall'operatore interessato.

Situazioni particolari

1.8 - Le attività commerciali annesse ad impianti di carburante, rivendite di monopolio, farmacie, internet point, seguono l'orario da questi praticato.

1.9 - In occasione di iniziative a carattere straordinario, quali "notti bianche" o altre analoghe iniziative di carattere generale, autorizzate dal Comune, il Sindaco può concedere la facoltà di apertura notturna generalizzata oppure ai soli singoli operatori commerciali che ad esse aderiscono.

1.10 - In occasione dello svolgimento di feste, fiere e sagre inserite in calendario, ed in occasione di manifestazioni di particolare importanza turistica, culturale, ed economica, gli esercenti operanti nelle zone interessate dai suddetti avvenimenti, nei giorni della manifestazione, hanno la facoltà di prorarre l'orario di chiusura serale fino alle ore 24,00 fatto salvo comunque il rispetto del limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere.

1.11 Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di due o più festività consecutive. Detta apertura deve avvenire:

- a) nella seconda o nella terza festività;
- b) rispettando lo stesso orario prescelto per i giorni feriali

1.12 - L'apertura notturna può essere autorizzata per brevi periodi, su motivata istanza degli interessati.

Ambito di applicazione

1.13 – Le disposizioni relative agli orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio si applicano anche:

- a) alla vendita di artigiani ed industriali, anche dei propri prodotti sul luogo di produzione o in appositi spacci al pubblico, fatto salvo quanto indicato al punto 1.15;
- b) alla vendita attraverso apparecchi automatici, non posti in luogo pubblico aperto al pubblico;
- c) alla vendita di produttori agricoli, ai sensi del d.lgs. 228/2001;
- d) al commercio su aree pubbliche, salvo diversa regolamentazione specifica.

1.14 – Le disposizioni relative agli orari e turni di apertura e chiusura non si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del d.lgs. 114/98, agli esercizi che svolgono in maniera esclusiva o in maniera prevalente le attività di vendita ivi indicate.

1.15 – Nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste all'articolo 50 del TUEL è stabilita la fascia oraria di vendita al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 24.00, senza obbligo di chiusura domenicale o festiva; per i seguenti tipi di attività:

- a) attività artigianali del settore alimentare (pizzerie al taglio, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie e simili);
- b) attività commerciali che svolgono in maniera esclusiva o in maniera prevalente l'attività di gelateria, gastronomie, pasticcerie, rosticceria;
- c) enoteche ed altri esercizi commerciali specializzati nella vendita di bevande;

1.16 - I forni possono svolgere attività di vendita a partire dalle ore 4.00.

1.17 – Non sono soggetti ad alcun orario o turno il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza, a mezzo televisivo o altri simili sistemi di comunicazione.

1.18 – La vendita porta a porta, la raccolta di ordinativi, la semplice dimostrazione o attività promozionale a domicilio sono ammesse esclusivamente nel periodo dalle ore 8.00 alle 20.00, con esclusione di giorni festivi.

2 - RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Rivendite di quotidiani e periodici

2.1 - Le rivendite esclusive presenti in territorio comunale possono scegliere liberamente l'orario di apertura dalle ore 6.30 alle ore 24.00.

2.2 - E' in facoltà degli operatori, anche in adesione ad accordi di categoria, effettuare chiusure festive o infrasettimanali. Dette chiusure, qualora ricorrenti debbono essere previamente comunicate al Comune.

2.3 - Le rivendite non esclusive, ai sensi dell'art. 82 della l.r. 28/2005, seguono l'orario dell'attività prevalente.

3 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED E DELLE ATTIVITÀ AD ESSI COLLEGATE ED EQUIPARATE, NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO.

Orari di apertura

3.1 - Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore.

3.2 - L'orario di attività è scelto nella fascia compresa tra le ore 5.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, fatta eccezione per:

- a) i giorni 6 gennaio (Befana), 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale, 15 Agosto (Ferragosto), 24-25-26 dicembre (Santo Natale), in cui è consentita la protrazione dell'attività fino alle ore 1.3 di notte;
- b) il 31 dicembre in cui è possibile la protrazione dell'attività fino alle ore 2.00 del 1° gennaio..

3.3 - L'orario scelto, l'eventuale chiusura infrasettimanale ricorrente sono previamente comunicati al Comune e resi noti all'utenza mediante apposito cartello, anche in lingua inglese.

Chiusura degli esercizi

3.4 - L'operatore ha facoltà di effettuare, a sua scelta, uno o più giorni di chiusura infrasettimanale o in coincidenza con festività. La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria.

3.5 - . Gli esercenti che intendono osservare la chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana debbono farne comunicazione al Comune di Castellina in Chianti e renderli noti al pubblico con mezzi idonei.

Disturbo alla quiete

3.6 - Il Sindaco, per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi di somministrazione e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale;

Ferie ed altre chiusure spontanee

3.7 - Ai sensi dell'art. 81, comma 3, della l.r. 28/2005 eventuali chiusure per ferie o comunque volontarie superiori a 7 giorni debbono essere previamente comunicate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo.

3.8 - Qualora il Comune in seguito alla comunicazione di cui al punto 3.7 riscontri gravi rischi di disservizio all'utenza per scelta congiunta del medesimo periodo di chiusura da parte di più operatori della medesima zona può vietare in tutto o in parte la chiusura dell'esercizio nel periodo indicato.

3.9 - La scelta degli operatori cui comunicare l'eventuale interdizione di usufruire del periodo di ferie è effettuata sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) aver usufruito, in tutto o in parte, delle ferie nel medesimo mese solare nell'anno precedente;
- b) posteriorità della comunicazione di ferie.

Disposizioni particolari

3.10- Gli esercizi di cui all'art. 48, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 28/2005 osservano l'orario stabilito per l'attività prevalente.

3.11- L'attività di giochi leciti, svolta all'interno degli esercizi di somministrazione debitamente autorizzati, è obbligata al rispetto dell'orario seguito dall'esercizio cui si riferisce.

Attività musicali

3.12- L'uso di apparecchi radio e Tv all'interno di esercizi di somministrazione è consentito non prima delle ore 07.00 e non oltre 24.00.

3.13- I trattenimenti musicali dal vivo, karaoke o comunque con apparecchi di amplificazione presso esercizi di somministrazione nonché le attività di teatri, cinematografi, sale da ballo, sale di audizione, auditorium, concerti, festival, manifestazioni varie e saltuarie, locali di arte varia e simili possono aver luogo, previa apposita autorizzazione comunale, solamente dalle ore 9.00 fino a non oltre le ore 24.00, con intervallo obbligatorio dalle 13.00 alle 16.00 se interessano in tutto o in parte spazi all'aperto.

3.14- E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto

- a) dei i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche,
- b) del D.P.C.M. 215/99 e del Piano di Classificazione Acustica comunale quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- c) dei valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno; - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

4 - DISPOSIZIONI FINALI

Sanzioni

4.1 - Le violazioni in materia di orari e turni del commercio in sede fissa sono punite a norma dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

4.2 - Le violazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di quotidiani e periodici sono punite, rispettivamente, ai sensi dell'art. 103 e 102 della l.r. 28/2005.

4.3 - Le violazioni in materia di orari delle attività di spettacolo sono punite a norma della presente ordinanza, se non sanzionate ai sensi dell'art. 9 del TULPS in quanto riprodotte nei titoli di autorizzazione o licenza.

4.4 - Ogni altra violazione della presente ordinanza e, in particolare, le omesse comunicazioni o esposizioni di cartelli, non già sanzionata da altre norme, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del TULPS con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Abrogazione precedenti ordinanze

4.5 - La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura delle attività contemplate.

Si dichiara la presente Ordinanza immediatamente esecutiva e si dispone l'affissione all'Albo Pretorio per 8 giorni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Castellina in Chianti, 22/11/2007

IL SINDACO
Anna Maria Betti